Pensionskasse des Bundes
Caisse fédérale de pensions
Cassa pensioni della Confederazione
Cassa federala da pensiun

PUBLICA

La vostra Cassa pensioni vi informa

no 3/2005

Revisione legge sulla CPC
Domande frequenti sulla futura legge su PUBLICA p. 2–3

Revisione della LPP
La 3ª fase entra in vigore il 1° gennaio 2006: ripercussioni su PUBLICA p. 4–5

È utile sapere
Cosa succede con la previdenza professionale in caso di divorzio? p. 8

Revisione totale della legge sulla CPC

Il Consiglio federale ha approvato l'introduzione del primato dei contributi, la creazione di una cassa dei pensionati con garanzia statale delle prestazioni e la riduzione del tasso tecnico. L'affare passa ora al Parlamento e quindi ai partiti politici.

Raggiunto un traguardo importante

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno della legge su PUBLICA. La discussione politica è quindi lanciata. Nel mese di novembre, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha cominciato a occuparsi del disegno di legge. Viste la complessità della materia e la portata del progetto, le deliberazioni in commissione richiedono più tempo del previsto. Il calendario iniziale subirà dunque dei ritardi.

Impostazione dei regolamenti previdenziali

Il 22 settembre 2005 è iniziata la seconda fase del nostro progetto, che prevede l'elaborazione dei regolamenti previdenziali e dei contratti di affiliazione. Attualmente sono all'opera cinque gruppi di lavoro con mandati differenti. Vi sono rappresentati i sindacati, i datori di lavoro e diversi Uffici federali. In tal modo assicuriamo che vengano presentate già nel primo progetto soluzioni adeguate e in grado di raccogliere consensi, affinché le relative procedure di consultazione possano svolgersi speditamente. Quale prima priorità vengono sviluppate le soluzioni previdenziali per la Confederazione, successivamente quelle per i PF e infine quelle per le organizzazioni affiliate.

I primi risultati dei gruppi di lavoro hanno fornito importanti informazioni supplementari per le attività della Commissione; tuttavia è nell'interesse della politica conoscere sin d'ora nei dettagli l'attuazione della legge.

Prime reazioni politiche

La revisione totale della legge ha avuto vasta eco nei media, anche a causa dei pareri espressi da diversi esponenti politici. Non ha sorpreso l'insoddisfazione dell'UDC per la garanzia delle prestazioni assunta dalla Confederazione verso la cassa dei pensionati. Le parti sociali e il PS ritengono invece che la suddetta garanzia costituisca il presupposto necessario per un eventuale atteggiamento positivo nei confronti dell'intero progetto. In caso contrario, essi minacciano di lanciare il referendum. Piuttosto contenute le reazioni del PPD e del PLR.

Le riserve finora espresse pubblicamente saranno discusse in modo approfondito nel quadro dei dibattiti parlamentari. Una cassa dei pensionati con garanzia delle prestazioni è effettivamente un'idea di fondo, in parte nuova e che sicuramente necessita di maggiori spiegazioni. Siamo però convinti che una discussione approfondita consentirà di dissipare molti malintesi e porre in primo piano i vantaggi della soluzione proposta.

Il pericolo politico maggiore è la reiezione categorica del progetto a causa delle posizioni di principio dei partiti politici. Questa situazione non gioverebbe a nessuno. Inoltre, l'attesa non risolve i problemi esistenti.

Discussione sulla soluzione previdenziale

Le parti sociali evidenziano due ulteriori punti deboli dell'effettiva soluzione previdenziale:

– la mancanza di una soluzione transitoria per la categoria di età 45–54 anni e
– il finanziamento della pensione transitoria.

Cercheremo di tener conto di questi due aspetti nel corso dell'elaborazione degli atti esecutivi subordinati alla legge. In tal modo dovrebbe essere possibile ridurre, entro i limiti finanziari prescritti a livello legislativo, i tagli alle prestazioni della categoria di età 45–54 anni calcolati originariamente.

È pure intenzione della Cassa e del datore di lavoro Confederazione finanziare in modo paritetico la pensione transitoria nel piano di base (classi di stipendio 1–23) e attenuare, mediante contributi versati dal datore di lavoro al di là della quota paritetica, le conseguenze sociali per le categorie di persone nelle classi di stipendio inferiori. Determinante per PUBLICA è il finanziamento completo della pensione transitoria da parte di datore di lavoro e impiegato. ■

Werner Hertzog
Direttore
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ulteriori informazioni

Il messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione si trova su http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/5171.pdf.

Il disegno della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione si trova su http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/5263.pdf.

Domande frequenti sulla revisione totale della legge sulla CPC

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato all'attenzione del Parlamento il messaggio sulla nuova legge su PUBLICA. Tramite il passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, la previdenza professionale del personale federale sarà completamente reimpostata. Le domande e risposte sottostanti rispecchiano i contenuti del disegno di legge al momento dell'approvazione del Consiglio federale ***(su riserva di successive modifiche da parte del Parlamento).***

Basi

Quando entrerà in vigore la legge su PUBLICA?
Al più presto il 1° gennaio 2008.

Perché PUBLICA passa dal primato delle prestazioni al primato dei contributi?
Con l'approvazione della legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC) è stata attuata la mozione 00.3179 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 marzo 2000. La mozione incaricava il Consiglio federale di presentare al Parlamento al più tardi entro il 2006 un progetto che prevedesse il primato dei contributi per l'assicurazione vecchiaia del personale federale.

Qual è la differenza tra primato delle prestazioni e primato dei contributi?

Primato delle prestazioni:
i contributi corrispondono a prestazioni fisse prestabilite (PUBLICA: la pensione corrisponde al massimo al 60% dell'ultimo guadagno assicurato).

Primato dei contributi:
la pensione corrisponde a contributi di risparmio fissi prestabiliti; quanto più elevato è l'avere di vecchiaia al momento del pensionamento, tanto maggiore è la pensione.

Esempio: volete fare il pieno di benzina a una stazione di rifornimento; disponete in questo caso di due possibilità:
1. Riempite il serbatoio con 10 litri e pagate alla cassa. Il numero di litri di benzina (pensione) determina il prezzo (contributi) > Primato delle prestazioni
2. Inserite una banconota nella cassa automatica e riempite il serbatoio con il corrispettivo di benzina. Il valore della banconota (contributi) determina la quantità di benzina (pensione) che potete versare nel serbatoio > Primato dei contributi.

Il grado di copertura di PUBLICA per il 31 dicembre 2004 era del 104.5 per cento. Perché sono ancora necessarie misure di risanamento?
PUBLICA non abbisogna di misure di risanamento vere e proprie. Le misure previste nell'ambito del passaggio di primato servono al consolidamento finanziario della Cassa. In altre parole, occorre garantire che tutte le prestazioni di PUBLICA siano finanziate correttamente dal punto di vista attuariale. Oggi, ad esempio, i pensionamenti anticipati generano perdite annue di milioni a carico di PUBLICA.

In cosa consistono le misure di consolidamento?
Nessun pensionamento anticipato sottofinanziato:
1. Le prestazioni corrispondono ai contributi pagati.
2. Diminuzione del tasso d'interesse tecnico.
3. Garanzia della Confederazione per le pensioni di vecchiaia e superstiti correnti al momento del passaggio al primato dei contributi.

La legge su PUBLICA prevede ancora la possibilità di contratti d'affiliazione con altri datori di lavoro della Confederazione?
Sì; possono affiliarsi a PUBLICA i datori di lavoro vicini alla Confederazione o che adempiono compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Organizzazione

PUBLICA diventa un istituto collettore. Cos'è esattamente?
Si tratta di una forma di organizzazione di istituto di previdenza. All'istituto collettore possono affiliarsi, mediante contratto d'affiliazione, datori di lavoro indipendenti tra loro. Per ogni affiliazione (= ente previdenziale) viene tenuta una contabilità separata su finanziamento, prestazioni ed eventualmente amministrazione del patrimonio.

Il Consiglio federale continuerà a decidere sulla strategia d'investimento di PUBLICA?
No. In futuro la strategia d'investimento sarà decisa dalla Commissione della Cassa.

Come avviene la nomina dei rappresentanti dei lavoratori nella Commissione della Cassa?
L'assemblea dei delegati nomina i rappresentanti dei lavoratori nella Commissione della Cassa. L'assemblea dei delegati conta 80 membri ed è composta da impiegati dei datori di lavoro affiliati.

Cassa dei pensionati

Sono pensionato o lo sarò al momento dell'entrata in vigore della nuova legge. Quali cambiamenti subirà la mia pensione?
In base alle prescrizioni oggi in vigore, le pensioni correnti non muteranno a seguito della modifica di legge.

Chi finanzia la cassa dei pensionati?
Il capitale necessario per il finanziamento delle pensioni di vecchiaia e superstiti (basi CFA 2000, 4%) sarà trasferito nella cassa dei pensionati al momento del passaggio di primato di PUBLICA. La Confederazione garantirà le pensioni.

E cosa succede con le pensioni d'invalidità correnti?
Le pensioni d'invalidità correnti sono trasferite con gli assicurati attivi nell'ente previdenziale del relativo datore di lavoro. Il capitale necessario alla riduzione del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3.5 per cento è messo a disposizione da PUBLICA rispettivamente è indirettamente a carico degli assicurati attivi.

Anche i pensionati saranno chiamati a contribuire alle misure di consolidamento?
Al riguardo mancano le basi legali necessarie, che il Parlamento potrebbe però creare. Nel progetto (messaggio) questa partecipazione non è contemplata.

Anche la cassa dei pensionati disporrà di un organo paritetico (Commissione della Cassa)?
No, perché la Confederazione in quanto garante delle prestazioni dispone dell'esclusiva competenza decisionale.

Accrediti di vecchiaia secondo i modelli di piani di previdenza in percento del guadagno assicurato (L= lavoratore; DL= datore di lavoro)

Età LPP	Piano standard – contributi L	Piano standard – contributi DL	Piano per i quadri 1 contributi L	Piano per i quadri 1 contributi DL	Piano per i quadri 2 contributi L	Piano per i quadri 2 contributi DL
25–34	5.50	5.50	5.50	5.50	6.75	6.75
35–44	7.00	7.00	7.00	7.00	8.25	8.25
45–54	10.25	10.25	11.50	11.50	12.75	12.75
55–65	13.50	13.50	14.75	14.75	16.00	16.00

L'obiettivo perseguito con il proposto scaglionamento dei contributi è l'eliminazione di costi di conversione. Le lacune insite in questo scaglionamento dei contributi, che non consente agli assicurati che al momento del cambiamento di primato hanno tra i 45 e i 55 anni di raggiungere l'attuale livello di prestazioni al compimento del 65° anno di età, saranno trattate nell'ambito della strutturazione dei piani previdenziali. In primo luogo è prevista una correzione della ripartizione dei contributi fra datore di lavoro e assicurati nella categoria di età 45–55 anni.
I contributi di rischio sono pagati dal datore di lavoro così come i contributi per i costi.

Le pensioni della cassa dei pensionati saranno adeguate al rincaro?
La cassa dei pensionati tiene una contabilità separata, indipendente da PUBLICA. Pertanto la competenza di decidere un eventuale adeguamento al rincaro spetta al Consiglio federale.

Assicurati attivi

Come avviene il passaggio del rapporto di previdenza dalla legge sulla CPC alla legge su PUBLICA?
Per ogni assicurato attivo è calcolata la prestazione d'uscita che sarà accreditata quale avere di risparmio personale nel primato dei contributi.

Cosa succede con un eventuale conto speciale di risparmio?
Il conto speciale di risparmio è compreso nella prestazione d'uscita.

È prevista una disposizione transitoria?
Attualmente si prevede un periodo di transizione di 10 anni. Questo periodo di transizione è concepito in modo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli assicurati attivi che hanno compiuto 55 anni, ma non ancora 65, possono continuare a usufruire delle vigenti modalità di pensionamento anticipato, più vantaggiose, compreso il pagamento di una pensione transitoria. In tal modo, un assicurato che all'entrata in vigore della legge ha compiuto 56 anni, a 62 potrà usufruire di una rendita pari al 95 per cento di quella che gli spettava nel sistema precedente. Lo stato patrimoniale è calcolato e garantito proporzionalmente all'importo dell'ultimo stipendio valido prima dell'entrata in vigore di questa legge. Se al momento del pensionamento le nuove prestazioni regolamentari risultano superiori alla somma garantita, sarà corrisposto, a titolo di rendita, l'importo più elevato.

Com'è finanziato il periodo di transizione?
PUBLICA finanzia il periodo di transizione e indirettamente anche gli assicurati attivi.

Quanti saranno i piani di previdenza di PUBLICA?
Dipende dai negoziati con i diversi datori di lavoro. Per il datore di lavoro Confederazione sono previsti tre piani di previdenza principali (standard per le classi di stipendio 1–23; quadri 1 per le classi di stipendio 24–29 e quadri 2 a partire dalla 30ª classe di stipendio).

A quanto ammonteranno gli accrediti di vecchiaia (contributi ordinari) per i singoli piani di previdenza?
Con accrediti di vecchiaia si intendono i contributi del datore di lavoro e del lavoratore, previsti per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia.

Nuovi pensionati dopo l'entrata in vigore della legge su PUBLICA

A quanto ammontano le aliquote di conversione?

Età	Aliquote di conversione CFA 2000, 3.5%
65	6.53%
64	6.38%
63	6.23%
62	6.09%
61	5.97%
60	5.84%
59	5.73%
58	5.62%

Esistono modelli per calcolare le rendite?
A causa dell'incertezza dell'impostazione dei piani di previdenza è ancora troppo presto per poter fornire informazioni al riguardo. I piani di previdenza saranno negoziati tra i rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori. PUBLICA ha solo una funzione consultiva.

I pensionamenti anticipati volontari saranno ancora possibili?
Sì, ma saranno ridotti in misura maggiore (a livello attuariale) rispetto ad oggi in modo da essere conformi al comportamento degli assicurati in fatto di pensionamento.

In caso di pensionamento anticipato volontario è possibile richiedere una pensione transitoria?
Sì, al contrario della soluzione attuale la pensione transitoria sarà finanziata al 100 per cento. La ripartizione dei costi tra datore di lavoro e lavoratore è attualmente ancora oggetto di discussioni.

Le pensioni di PUBLICA (non quelle della cassa dei pensionati) saranno adeguate al rincaro?
Nella misura in cui e non appena la situazione patrimoniale di PUBLICA consente di costituire mezzi liberamente disponibili, le pensioni potranno essere adeguate al rincaro. La Commissione della Cassa decide, in veste di organo paritetico dell'istituto collettore PUBLICA, se esistono mezzi liberamente disponibili che saranno in seguito trasferiti ai singoli enti di previdenza. I singoli organi paritetici degli enti di previdenza decidono infine sull'impiego dei mezzi liberamente disponibili. In altre parole, la decisione di un adeguamento totale o parziale delle pensioni al rincaro spetta esclusivamente agli organi paritetici dei singoli enti di previdenza. ■

1ª revisione della LPP: entra in vigore la 3ª fase

Nella sessione autunnale del 2003 il Parlamento svizzero ha approvato la 1ª revisione della LPP. A seguito delle nuove disposizioni legali è stata sottoposta a revisione anche l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2). La messa in vigore delle nuove prescrizioni è avvenuta a tappe.

Obiettivi della 1ª revisione della LPP

La LPP (Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) disciplina i requisiti minimi posti alla previdenza professionale in Svizzera. Nel quadro di questa legge i singoli istituti di previdenza professionale possono strutturare liberamente le loro prestazioni, il finanziamento e l'organizzazione. L'articolo 49 LPP contiene però un catalogo di prescrizioni applicabili anche agli istituti di previdenza che concedono prestazioni superiori a quelle minime.
Per questo motivo non tutte le disposizioni della 1ª revisione LPP si ripercuotono direttamente su PUBLICA.

I principali obiettivi della 1ª revisione LPP sono i seguenti:

Entrata in vigore il 1° aprile 2004 (1ª fase):
- maggiore trasparenza nella gestione degli istituti di previdenza e nell'amministrazione paritetica.*

Entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (2ª fase):
- introduzione del quarto e dei tre quarti di rendita;
- assicurazione di stipendi inferiori;
- parità di trattamento tra donna e uomo (ad es. mediante l'introduzione di una rendita per vedovi).

Entrata in vigore il 1° gennaio 2006 (3ª fase):
- disposizioni concernenti il salario che può essere assicurato nel secondo pilastro;*
- determinazione dell'età minima per il pensionamento;
- prevenzione nel senso di evitare che i riscatti vengano effettuati in modo abusivo per conseguire vantaggi fiscali.*

** Prescrizioni applicabili a tutti gli istituti di previdenza conformemente all'articolo 49 LPP.*

La 3ª tappa della 1ª revisione LPP

Qui di seguito spieghiamo i punti più importanti del terzo pacchetto.

Vincolare il salario assicurabile al reddito assoggettato al contributo AVS (art. 1 cpv. 2 LPP) e limitare il salario assicurabile nel secondo pilastro (art. 79c LPP; art. 60c OPP 2)

Dal 1° gennaio 2006 il reddito assicurabile nella previdenza professionale non può superare il reddito assoggettato al contributo AVS. Esso viene inoltre limitato. L'importo limite è circoscritto al decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP e attualmente ammonta a 774'000 franchi. Le componenti del salario che superano questo importo non possono più essere assicurate nella previdenza professionale. Per le persone che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, la suddetta limitazione è applicabile solo al risparmio per la vecchiaia. Per i rischi di morte e di invalidità l'assicurazione può essere mantenuta tale e quale.

Se un assicurato fosse affiliato a più istituti di previdenza, la limitazione vale per la totalità dei rapporti previdenziali. Affinché gli istituti di previdenza possano determinare il rispetto di tale disposizione, gli assicurati il cui salario determinante AVS totale supera l'importo limite superiore, a partire dal 1° gennaio 2006 sono obbligati a informare tutti gli istituti di previdenza sui salari assicurati.

Riscatto della riduzione della pensione in caso di pensionamento prima dei 62 anni di età (art. 1 cpv. 3 LPP; art. 1b cpv. 2 OPP 2)

Dal 1° gennaio 2006 sarà possibile effettuare un riscatto della riduzione della pensione soltanto a condizione che la persona assicurata abbia riscattato tutti gli anni di assicurazione regolamentari. Nel piano di base l'ammissione tecnica deve essere a 22/00 e nel piano complementare deve essere stato effettuato il riscatto maggiore possibile prima che si possa riscattare una riduzione della pensione.

Età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP; art. 1i OPP 2)

Dal 1° gennaio 2006 l'età minima per il pensionamento anticipato è di 58 anni. Vi sono eccezioni in caso di ristrutturazioni aziendali o di professioni che, per motivi di sicurezza, possono essere esercitate soltanto fino a una certa età.
Da questi principi PUBLICA non si scosta.

Riscatto: principi generali (art. 1 cpv. 3 e art. 79b cpv. 1 LPP; art. 60a OPP 2)

1. Dopo il 1° gennaio 2006 gli averi del pilastro 3a devono essere computati nella somma di riscatto nella misura in cui superino l'importo massimo che un lavoratore indipendente dello stesso anno di nascita avrebbe potuto risparmiare a titolo del pilastro 3a. La base per questo computo è costituita dalla tabella sottostante allestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (riassunto della tabella dell'UFAS in CHF).

Anno di nascita	Stato 31.12.2005
1962 e prima	140'397
1963	132'315
1964	124'220
1965	116'436
1966	108'452
1967	100'776
1968	92'472
1969	84'134
1970	76'116
1971	68'160
1972	60'510
1973	52'965
1974	45'710
1975	38'663
1976	31'887
1977	25'210
1978	18'790
1979	12'421
1980	6'192

La tabella completa può essere consultata in http://www.bsv.admin.ch/bv/aktuell/d/capital_3e_pilier_annexe.pdf

2. A partire dal 1° gennaio 2006 devono essere computati nella somma di riscatto massima

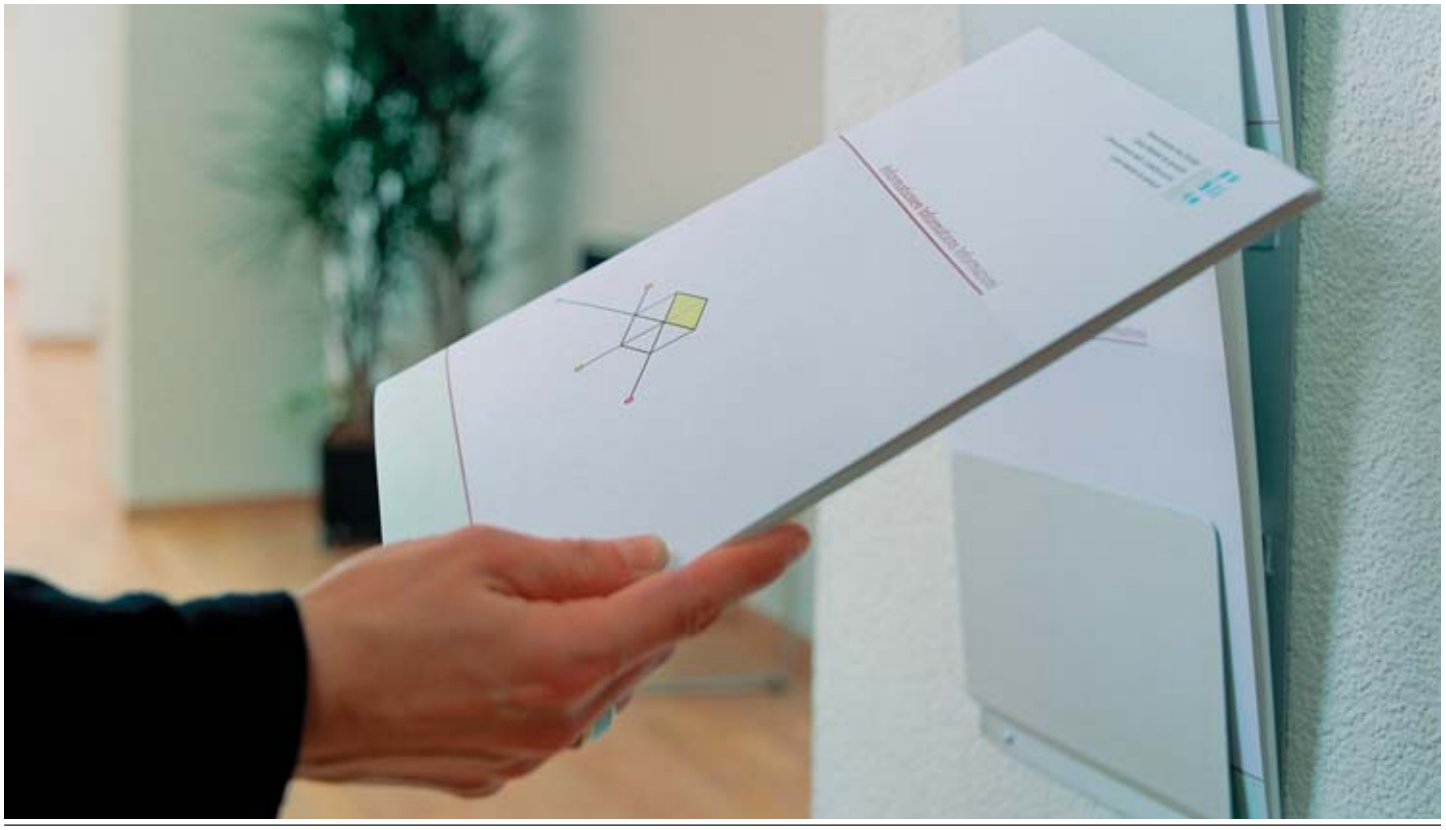

non soltanto gli averi del pilastro 3a bensì anche gli averi di libero passaggio che non sono stati trasferiti a PUBLICA.

Conseguenze per PUBLICA di queste nuove disposizioni in materia di riscatto

a. Sulla base di queste nuove disposizioni, a partire dal 1° gennaio 2006 PUBLICA deve chiedere a tutti gli assicurati che intendono operare un riscatto informazioni concernenti gli averi appena menzionati. Dal canto loro gli assicurati sono obbligati a fornire queste informazioni a PUBLICA.
b. Gli assicurati che attualmente stanno ammortizzando una somma di riscatto hanno ricevuto, all'inizio di novembre, una lettera da PUBLICA con la quale erano invitati a comunicare se disponevano di un conto relativo al pilastro 3a o di averi di libero passaggio che non avevano trasferito a PUBLICA. In tal caso essi hanno dovuto fornire un documento attestante lo stato del conto in modo da permettere a PUBLICA di adeguare, se necessario, la somma di riscatto a partire dal 1° gennaio 2006.
c. Dopo il 1° gennaio 2006 anche un eventuale conto speciale di risparmio dovrà essere obbligatoriamente computato nella somma di riscatto.

Riscatto: casi speciali (art. 79c LPP; art. 60b OPP 2)

Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma di riscatto annua non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questa disposizione vuole evitare che il riscatto sia operato abusivamente a fini fiscali e non sia più inteso a migliorare il livello previdenziale. Dopo lo spirare dei cinque anni è possibile riscattare tutte le prestazioni regolamentari.

Riscatto: promozione della proprietà d'abitazioni (art. 79b cpv. 3 LPP; art. 60d OPP 2)

A partire dal 1° gennaio 2006, è possibile effettuare riscatti soltanto se eventuali prelievi anticipati operati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni sono stati restituiti. Sono esclusi i casi in cui non è più possibile restituire il prelievo anticipato poiché è stato superato il limite di età. In questi casi il riscatto continua ad essere ammesso, ma – come peraltro avviene già attualmente – il prelievo anticipato è computato nella somma di riscatto.

Questa nuova disposizione avrà ripercussioni per gli assicurati che hanno effettuato un prelievo anticipato ai fini della promozione della proprietà d'abitazioni, che stanno ammortizzando la somma di riscatto e che il 1° gennaio 2006 non hanno ancora compiuto i 57 anni: in questi casi PUBLICA è tenuta a sospendere gli ammortamenti a partire dal 1° gennaio 2006. Nel rapporto assicurativo sarà tenuto conto degli ammortamenti effettuati fino al 31 dicembre 2005. Un riscatto sarà nuovamente possibile solo dopo l'intera restituzione del prelievo anticipato.

Riscatto sotto forma di capitale (art. 79b cpv. 3 e 4 LPP)

Dopo il 1° gennaio 2006 le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di tre anni.

È fatta eccezione per gli assicurati che, dopo un divorzio, riscattano nuovamente prestazioni in seno all'istituto di previdenza. Il capitale versato in questo contesto non soggiace al termine di tre anni.

■

Corinne Geiser
Capo del Servizio giuridico di PUBLICA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni concernenti la 1a revisione della LPP si trovano all'indirizzo http://www.bsv.admin.ch/bv/aktuell/i/index.htm

L'esperto in questioni di previdenza professionale si presenta

Secondo la LPP ogni istituto di previdenza deve far capo a un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. In base alla legge sulla CPC la nomina degli esperti di PUBLICA spetta alla Commissione della Cassa, che ha scelto Hewitt Associates SA di Neuchâtel.

Daniel Thomann
– Dipl. fed. di perito in materia di assicurazione pensioni
– Nato nel 1951

Olivier Vaccaro
– Dipl. fed. di perito in materia di assicurazione pensioni
– Nato nel 1963

Stephane Huguenin
– Attuario
– Nato nel 1965

Jesus Perez
– Lic. iur.
– Nato nel 1963

«Secondo Hewitt la collaborazione con PUBLICA è sotto svariati aspetti un compito estremamente interessante. PUBLICA è un ente costantemente al centro degli avvenimenti che riguardano le casse pensioni svizzere non solo per le sue dimensioni e la sua importanza a livello nazionale, ma anche perché cerca sempre nuove soluzioni.

Creare trasparenza, tenere sotto controllo i rischi e costituire una cassa pensioni volta al futuro sono obiettivi importanti al cui raggiungimento possiamo contribuire.

In concreto si tratta, ad esempio, dell'impostazione della nuova concezione di previdenza (legge su PUBLICA), della riduzione del tasso tecnico d'interesse, dell'istituzione di un conto profitti e perdite esaustivo nell'ambito attuariale o della garanzia a lungo termine dell'equilibrio finanziario della cassa con l'aiuto di un'adeguata dotazione di accantonamenti e riserve».

Daniel Thomann
Dipl. fed. di perito in materia di assicurazione pensioni
Hewitt Associates SA

Hewitt Associates SA è un'impresa di consulenza e outsourcing attiva a livello mondiale e offre ampi servizi nel settore Human Capital Management. In Svizzera Hewitt Associates SA è un'impresa leader nell'offerta di consulenza e amministrazione nel campo delle casse pensioni.

Hewitt Associates SA
Av. Edouard-Dubois 20
2000 Neuchâtel

http://www.hewitt.ch

L'istituto di previdenza deve far verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale:
– se l'istituto di previdenza offre in ogni momento la garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
– se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento corrispondono alle prescrizioni legali.

Inoltre, in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza, il perito redige periodicamente un rapporto attuariale. L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi alla LPP e riferisce sulla loro efficacia. Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, http://www.admin.ch/ch/i/rs/8/831.441.1.it.pdf), il Consiglio federale ha posto le condizioni che devono essere adempite dagli esperti riconosciuti, affinché sia garantita l'esecuzione regolare dei loro compiti. ■

Informazioni per i nostri pensionati

Fine dei pagamenti multipli di pensioni

A seguito della riorganizzazione del nostro sistema elettronico delle pensioni, anche il pagamento delle pensioni sarà adeguato. Se percepite più di una pensione da PUBLICA (ad es. pensione di vecchiaia parziale e pensione d'invalidità parziale, o pensione di vecchiaia e pensione per il coniuge superstite), dal 1° gennaio 2006 non riceverete più pagamenti separati, bensì un'unica notifica di pagamento con l'importo totale del vostro diritto alle pensioni.

Certificati di vita

Per il 2006 PUBLICA rinuncia all'invio generale di certificati di vita. Solo i pensionati domiciliati all'estero riceveranno nella seconda metà dell'anno un certificato di vita.

Consulenza da parte di PUBLICA

Avete domande? Il nostro settore Pensioni è volentieri a vostra disposizione. Se desiderate un colloquio personale con il vostro consulente della clientela, vi raccomandiamo di fissare un appuntamento, prima di passare all'Holzikofenweg 36.

In tal modo ci è data l'occasione di prepararci per tempo al colloquio e di riservare i locali necessari. Senza previo appuntamento non possiamo garantire la disponibilità dei nostri consulenti della clientela. Vi ringraziamo della comprensione!

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Tel.: 031 322 30 00
Fax: 031 323 57 32
E-mail: info.publica@publica.ch

Domande generali
Tel.: 031 322 30 00

Domande sui certificati per la dichiarazione d'imposta
Tel.: 031 322 64 24 o 031 322 64 47

Domande sui certificati di vita
Tel.: 031 322 64 47 o 031 322 64 24

Contratti di mutuo sostegno per la pensione per il convivente superstite
Tel.: 031 322 64 47

Nuova sede per le ipoteche di PUBLICA

Il settore ipoteche PUBLICA ha traslocato. Vogliate osservare le nuove coordinate.

Indirizzo
Ipoteche PUBLICA
Belpstrasse 37
3030 Berna

E-mail
hypotheken@hypotheken-publica.ch

Homepage
Informazioni su prodotti e tassi d'interesse
http://www.publica.ch/publica/de/hypotheken/index.html

Telefono
Consulenza hotline 0848 322 000
Informazioni registrate riguardanti i tassi d'interesse (gratuite) 0800 322 000

Interessati? Non esitate, chiamateci!

In caso di cambiamento d'indirizzo

Per gli assicurati attivi
Se siete assicurati attivi dovete comunicare il vostro cambiamento d'indirizzo al vostro datore di lavoro (non a PUBLICA!). PUBLICA non può effettuare direttamente mutazioni d'indirizzo, dato che il vostro datore di lavoro ci informa elettronicamente sui nuovi dati. Se PUBLICA correggesse il vostro indirizzo, questa correzione verrebbe annullata in occasione della successiva fornitura dei dati da parte del datore di lavoro. Qualora doveste ricevere posta da PUBLICA a un recapito errato, vi preghiamo di comunicarci l'indirizzo corretto via datore di lavoro. Vi ringraziamo per la collaborazione!

Per i pensionati
I pensionati devono comunicare a PUBLICA immediatamente per scritto i cambiamenti d'indirizzo. PUBLICA procederà quindi ad aggiornare i dati dell'indirizzo. Grazie!

PUBLICA augura a lei e ai suoi familiari Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.

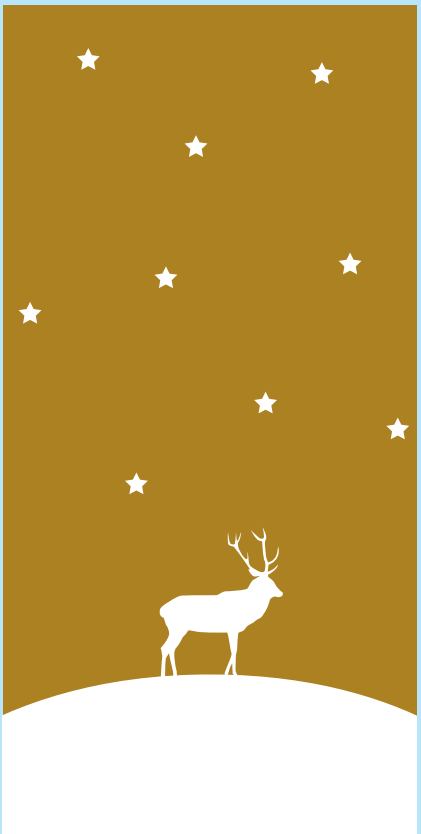

È utile sapere

Cosa succede con la previdenza professionale in caso di divorzio?

Il nuovo diritto del divorzio in vigore dal 1° gennaio 2000 ha portato cambiamenti importanti anche nella previdenza professionale.

– Se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro coniuge acquisita durante il matrimonio.
– Gli averi accumulati da entrambi i coniugi per tutta la durata del matrimonio presso istituti di previdenza professionale vengono pertanto di principio dimezzati all'atto del divorzio.
– Se i coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti.
– Questa nuova regolamentazione è applicabile indipendentemente dal regime matrimoniale scelto.
– Allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione, gli istituti di previdenza interessati sono invitati a produrre un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d'uscita da ripartire.
– Se i coniugi non si sono accordati sulla divisione, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d'uscita e sottopone la vertenza al competente Tribunale delle assicurazioni.

Eccezioni all'obbligo di divisione

– Un coniuge può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che la sua previdenza per i casi di vecchiaia e d'invalidità sia garantita in altro modo.
– Il giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.

Divorzio dopo il pensionamento o in caso d'invalidità

– La divisione degli averi acquisiti durante il matrimonio non è più possibile, se il caso di previdenza è sopraggiunto già prima del divorzio.
– Sono considerati casi di previdenza la vecchiaia, l'invalidità nonché il pensionamento amministrativo.
– In questi casi deve essere versata un'indennità adeguata all'altro coniuge.

Di regola nessun pagamento in contanti

Di regola le prestazioni di uscita non sono versate in contanti, poiché devono rimanere nella previdenza professionale.

In generale il certificato personale di PUBLICA non fornisce indicazioni sulla prestazione di uscita accumulata durante il matrimonio. Per questa ragione non ha senso ricorrere al certificato personale per calcolare la prestazione di uscita in caso di divorzio. Al riguardo vogliate rivolgervi direttamente a PUBLICA (info.publica@publica.ch).

Ulteriori informazioni

Per informazioni più dettagliate consultate il nostro opuscolo «Le conseguenza di un divorzio per la previdenza professionale» http://www.publica.ch/imperia/md/content/publica/54.pdf.

Colofone

Editore e indirizzo di contatto
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel 031 322 30 00, Fax 031 322 44 22
info.publica@publica.ch, www.publica.ch

Redazione
Encarnación Berger-Lobato,
Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
encarnacion.berger-lobato@publica.ch

Traduzione in italiano
Servizio linguistico centrale del Dipartimento federale delle finanze DFF

Traduction en français
Denise Bohren, Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Layout & Gestaltung
HOFER AG Kommunikation BSW
Stauffacherstrasse 65, Case postale, 3000 Berna 22

Stampatura
rubmedia Druckerei, Rub Media AG
Falkenplatz 11, 3001 Berna

Tiratura
74'000 ex. d / 20'000 ex. f / 6'000 ex. i
ISSN 1661-1640
Berna, dicembre 2005

Contatto

Pensionati
Il nostro settore Pensionati risponde volentieri alle vostre domande. Siamo raggiungibili al numero di telefono 031 322 30 00.

Assicurati attivi
Se avete domande, rivolgetevi al Servizio del personale del vostro datore di lavoro; se lo desiderate potete anche contattare direttamente il vostro consulente di PUBLICA. L'elenco telefonico degli assistenti alla clientela di PUBLICA è consultabile nel sito

http://www.publica.ch/publica/fr/produkte/kontaktadressen/index.html